
La base per la gestione danni è costituita dagli art. 17 fino all'art. 19 della Legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE) nonché dall'art. 17 dell'Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE). In caso di sinistro questi regolamenti fissano in particolare i diritti e i doveri dei contraenti da un lato e della SERV dall'altro. Essi vengono integrati dalle Condizioni generali (CGA) della SERV. Nella Gestione del credito la SERV distingue tra i recuperi dei risarcimenti da recovery, ristrutturazioni e riconversioni del debito.

Gestione della fase precedente il danno (pre-danni) La gestione danni inizia già nella fase pre-danni. In questo senso la SERV distingue tra la gestione pre-danni e la vera e propria gestione danni. Lo scopo della gestione pre-danni è quello di evitare, in stretta collaborazione con tutte le parti coinvolte, il verificarsi del danno con opportune misure ovvero di limitarne la portata. In caso di danno, allo scadere dei periodi di attesa concordati, la SERV elabora le richieste di risarcimento e paga i risarcimenti nell'ambito delle condizioni concordate.

In caso di grave violazione degli obblighi del debitore o al verificarsi di circostanze che aumentano il rischio, cresce la probabilità che si verifichi un rischio assicurato. Questo avviene in particolare se i pagamenti concordati per contratto non sono effettuati alla scadenza, se un debitore richiede una proroga delle scadenze di pagamento, se si verificano variazioni della situazione finanziaria del debitore o se viene avviata una procedura di liquidazione che lo interessa. Le CG stabiliscono che il contraente debba notificare tali eventi immediatamente, appena ne viene a conoscenza. Egli deve comportarsi come se non avesse alcuna copertura presso la SERV. Questo significa che, nell'ambito del proprio obbligo di diligenza, egli deve adottare misure idonee a impedire un sinistro o a limitare un danno. Tra queste vi sono gli avvertimenti, le vie legali, un'interruzione temporanea della produzione e della consegna o eventualmente un intervento tramite una rappresentanza diplomatica, in particolare nel caso di debitori pubblici. In questa fase la SERV ha funzione consultiva.

Gestione dei danni

Per danno si intende la realizzazione di un rischio assicurato presso la SERV, connesso con la scadenza di un periodo di attesa, che, a seconda del prodotto, in genere varia da uno a tre mesi. Tecnicamente si parla di un cosiddetto sinistro, ossia del verificarsi di un rischio assicurato e della scadenza del periodo di attesa. I rischi coperti variano a seconda del prodotto e sono riportati nelle rispettive CG di un prodotto. Rientrano tra questi i rischi politici, i rischi economici o rischi delcredere, i rischi di trasferimento e i rischi di forza maggiore. Quando si verifica un sinistro, le pretese assicurate vengono riconosciute mediante il pagamento di risarcimenti. I risarcimenti, in base al tasso di copertura concordato, sono composti dal credito principale assicurato, dai crediti accessori (per esempio interessi) e dagli interessi di mora, concordati o risultanti per legge, relativi al periodo di attesa. Con il versamento del risarcimento i crediti del contraente nei confronti del debitore vengono trasferiti alla SERV per un valore pari all'ammontare del risarcimento pagato. L'esecuzione delle misure di rivalsa e riduzione del danno resta comunque di competenza del contraente.

Recovery e ristrutturazioni

Per recovery si intendono la rivendicazione di crediti da parte del contraente nei confronti di un debitore, la realizzazione delle garanzie o di accordi transattivi. Strumenti possibili sono ad esempio il ricorso ad avvocati o agenzie di recupero crediti, l'avvio di un processo a carico di un debitore e/o contro un garante nonché la stipulazione di accordi privati di ristrutturazione. Si parla di ristrutturazione quando un credito viene riconfigurato nell'ambito di un contratto tra la SERV e un debitore statale. I crediti connessi vengono definiti e contabilizzati conseguentemente come crediti da ristrutturazioni, i crediti residui vengono definiti come crediti da danni.

Riconversioni del debito

Una forma particolare di ristrutturazione è la riconversione del debito. Nell'ambito dei negoziati di riconversione del debito, la SERV sottopone i suoi crediti al Club di Parigi, un gruppo di nazioni creditrici, passando dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). I negoziati di riconversione del debito sono accordi internazionali tra un gruppo di creditori e un paese debitore. In questo contesto gli ammortamenti dei debiti vengono prorogati nel futuro per evitare il crollo finanziario di un paese. Con questo comportamento si garantisce che i paesi creditori siano sottoposti a identico trattamento e servizio. In linea di massima nel Club di Parigi vengono trattati solamente crediti con una durata da media a lunga a partire da 24 mesi. Poiché per queste riconversioni del debito possono qualificarsi solamente gli stati, si prendono in considerazione in questi casi solo crediti nei confronti di debitori statali o di debitori privati con una garanzia statale. La possibilità della riconversione del debito è fissata nell'art. 31 LARE e negli art. da 23 a 25 OARE. I fondamenti giuridici prevedono anche che la SERV possa assumersi crediti da quote non assicurate e possa rappresentare l'avere della Confederazione.

Il presupposto per una riconversione del debito di un paese debitore è la verifica preventiva da parte del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il FMI deve assicurare che il governo del paese debitore abbia introdotto misure per il miglioramento economico e finanziario del paese. I crediti che sono regolamentati nell'ambito di accordi di riconversione vengono definiti presso la SERV come averi da accordi sulla riconversione o averi di riconversione. I flussi di rientro connessi con averi da riconversione vengono definiti come rimborsi da averi da accordi di riconversione. Gli accordi di riconversione obbligano i paesi debitori anche al pagamento di interessi. Questi redditi vengono contabilizzati dalla SERV come proventi sugli interessi da accordi di riconversione.

Rimborsi anticipati

Se il paese debitore con un accordo sulla riconversione intende saldare anticipatamente i propri debiti nei confronti dei paesi creditori, nel Club di Parigi l'attuale accordo multilaterale viene sostituito da un nuovo accordo sui rimborsi anticipati. Questo accordo definisce le condizioni necessarie per la sostituzione e costituisce a sua volta la base per un accordo bilaterale sui rimborsi anticipati tra il paese creditore e il paese debitore. In virtù di tale accordo il paese debitore raggiunge una regolamentazione definitiva per il rimborso dei suoi debiti. In base a questo meccanismo di accordi i paesi creditori garantiscono nel Club di Parigi una parità di trattamento. Presso la SERV i rimborsi anticipati generano un flusso di denaro nel conto del flusso dei fondi. Contemporaneamente esso

può determinare lo scioglimento delle rettifiche di valore previste per i crediti in questione, determinando la riduzione della spesa per la riconversione e influenzando positivamente sul risultato dell'assicurazione e di esercizio.

Remissioni del debito

Per remissione del debito si intende generalmente un'iniziativa della banca mondiale o del FMI per paesi a basso reddito maggiormente indebitati (Heavily Indebted Poor Countries, iniziativa HIPC/HIPC). I paesi membri del Club di Parigi hanno aderito a questa iniziativa. In caso di remissione del debito, si concedono remissioni parziali o addirittura remissioni definitive fino al 100 per cento dei crediti ancora in sofferenza a condizione che i paesi debitori soddisfino i criteri all'uopo necessari.